

Delibera n. 82/2024

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Catania per il periodo tariffario 2024-2027. Avvio del procedimento concernente l'istanza di risoluzione della controversia presentata da easyJet Company Limited e decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 giugno 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *"Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza), dell'Allegato A, Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota del 29 gennaio 2024 (prot. ART 11915/2024), integrata con le note di pari data (prot. ART 12287/2024, 12312/2024, 12323/2024 e 12324/2024), con cui la Società Aeroporto Catania S.p.A. (di seguito: SAC), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania Fontanarossa ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 8 marzo 2024, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa da SAC con nota del 22 febbraio 2024 assunta al prot. 20322/2024, e con nota del 26 febbraio 2024, assunta al prot. 21134/2024, in riscontro alla nota di richiesta di chiarimenti e integrazioni inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 16 febbraio 2024 (prot. 18620/2024);

- VISTA** la documentazione, in lingua italiana e inglese, che SAC ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 31/2024 del 7 marzo 2024, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa per il periodo tariffario 2024-2027. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023”*;
- VISTA** la nota del 27 maggio 2024, assunta al prot. 52867/2024, con cui SAC ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità dei verbali delle audizioni degli utenti del 9 aprile, 23 aprile e 22 maggio 2024 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2027, sulla quale non è stata raggiunta un’intesa tra gestore ed utenti;
- VISTA** la nota del 27 maggio 2024, assunta agli atti al prot. 52933/2024, con cui SAC ha comunicato agli utenti di aver pubblicato sul proprio sito *web* detta proposta tariffaria, dichiarando, altresì, ufficialmente conclusa la citata procedura di consultazione degli utenti;
- VISTA** l’istanza di risoluzione della controversia pervenuta all’Autorità da parte di easyJet Company Limited, con nota del 31 maggio 2024, assunta al prot. 54201/2024;
- RITENUTO** che l’istanza presentata da easyJet Company Limited risulta ammissibile in quanto:
- contiene le informazioni e i documenti richiesti, rispettando il Format di cui all’Annesso 13 al Modello;
 - è presentata da soggetto che ha preso parte alla consultazione e che in tale sede ha espresso e fatto verbalizzare i propri rilievi in merito alla proposta presentata dal gestore aeroportuale;
 - contiene le specifiche ragioni del mancato accordo in esito alla consultazione, per le quali viene richiesto l’intervento dell’Autorità;
- RITENUTO** che tale istanza non risulti manifestamente infondata, né palesemente strumentale al rinvio dell’entrata in vigore del sistema o del livello dei diritti;
- RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per l’avvio del procedimento per la risoluzione della controversia, relativamente all’istanza pervenuta;
- CONSIDERATO** che il procedimento per la verifica sulla corretta applicazione delle misure previste dal Modello, avviato con la citata delibera n. 31/2024, proseguirà secondo quanto previsto dalle misure 9.3.2 e 9.3.5 del Modello;

- CONSIDERATO** che la Misura 9.3.4 del Modello prevede che, entro quattro settimane dalla data di ricevimento dell'istanza, l'Autorità adotti una decisione provvisoria circa l'entrata in vigore dei diritti aeroportuali, a meno che entro lo stesso termine non possa essere adottata la decisione definitiva sulla controversia;
- RILEVATO** che, per l'adozione di una decisione definitiva in merito alla controversia di cui trattasi, gli Uffici dell'Autorità devono poter adeguatamente approfondire le istruttorie di competenza, con riferimento sia alla procedura di consultazione ed alla documentazione economico/contabile alla stessa correlata, sia alla documentazione relativa alla citata istanza di risoluzione della controversia;
- RITENUTO** conseguentemente, che nell'indicato termine di quattro settimane, non risulta possibile adottare la decisione definitiva in merito alla controversia;
- RILEVATA** pertanto la necessità di chiarire quale livello dei diritti aeroportuali debba essere applicato da SAC, in via transitoria, nelle more della decisione definitiva dell'Autorità;
- CONSIDERATO** che, ai sensi della Misura 9.3.4 del Modello, il sistema od il livello dei diritti oggetto della proposta definitiva non ha efficacia fino a pronuncia dell'Autorità e che, nelle more dell'adozione della decisione definitiva, i diritti esigibili dal gestore devono restare quelli attualmente in vigore;
- CONSIDERATO** che:
- il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario sarà successivamente ricalcolato, applicando i correttivi eventualmente imposti dall'Autorità in sede di decisione definitiva della controversia, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dalla data ivi indicata, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario interessato;
 - il recupero della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall'applicazione del livello provvisorio dei diritti al traffico effettivo, ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione del livello definitivo dei diritti al medesimo traffico, sarà effettuato secondo quanto previsto dal Modello pertinente alla Misura 9.3.6, punti 3, 4 e 5;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, per le motivazioni e nei limiti espressi in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia per l'Aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania Fontanarossa, ai sensi della Misura 9.3.2 dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, relativamente alla istanza

pervenuta all’Autorità da easyJet Company Limited in data 31 maggio 2024 e assunta al prot. 5201/2024;

2. il procedimento per la verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa – periodo tariffario 2024-2027, avviato con delibera n. 31/2024 del 7 marzo 2024, è assorbito, ai sensi delle Misure 9.3.2 e 9.3.5 del Modello, dal procedimento di cui al punto 1;
3. il livello dei diritti esigibili dal gestore, in via temporanea fino alla data che sarà stabilita dalla decisione definitiva dell’Autorità in relazione al procedimento di cui al punto 1, resta quello in vigore nel corso della consultazione, salvo l’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all’attuazione della decisione definitiva che verrà assunta dall’Autorità;
4. Società Aeroporto Catania S.p.A. (di seguito: SAC) e easyJet Company Limited possono produrre memorie e documentazione inerenti al procedimento di cui al punto 1 entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presente delibera;
5. è nominato responsabile del procedimento l’Ing. Roberto Piazza, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 19212516;
6. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali dell’Autorità – Via Nizza 230, 10126 Torino;
7. il termine per la conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato in quattro mesi, prorogabili di altri due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati, a partire dalla data del 31 maggio 2024;
8. della presente delibera è data tempestiva comunicazione a mezzo PEC, contestualmente, alle società SAC e EasyJet Company Limited.

Torino, 6 giugno 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)